

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/00867

Del: 11/02/2026

Esecutivo Da: 11/02/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

CIG: 956858889B -cig derivato CA02: B2697A6343 CUP: H18I21001500001- PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) Progetto AQ781/2022 "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico -sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 210113, 220203, 220204 e 240211 - Autorizzazione subappalto a favore di ITIS di Fabbri Jonathan

## IL DIRIGENTE SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONI

### Premesso che:

- la Giunta comunale ha approvato con deliberazione n. **89** del 14 marzo 2025 il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027";
- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. **60**/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. **76**/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. **1**/2026 avente ad oggetto "*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*";



-con decreto del Sindaco n. **45** del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

- il presente appalto è finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come da decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile del 30 dicembre 2021 e del successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 2 aprile 2021 - nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1), con CUP H18I21001500001 CIG padre 956858889B distribuito sui codici opera 210113, 220203 e 220204;

**Tenuto conto che** il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto volto alla riqualificazione con ampliamento degli spazi attuali della sede dei Vigili Urbani posta all'interno del quartiere 4 del Comune di Firenze (AQ0781/2022) è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

**Richiamati** tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" (Prog. AQ0781/2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU nell'ambito del PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) di titolarità del Ministero dell'Interno (Codici Opera 210113, 220203, 220204 e 240211 - CUP H18I21001500001 - CIG 956858889B) ed in particolare:

- l'istanza del Comune di Firenze, trasmessa in data 1 giugno 2021 al Ministero dell'Interno -Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale, a valere sulla Linea di Finanziamento "Rigenerazione Urbana" per l'annualità 2021, ammontante a complessive € 19.600.000,00 per la candidatura di 4 progetti, tra i quali figura anche quello con CUP H18I21001500001 ammontante a complessivi € 1.010.000,00 per interventi di ristrutturazione locali da svolgere presso la Sede dei vigili urbani reparto Q4 isolotto - Via di Legnaia;

- la deliberazione di Giunta n. 30/2022 del 15 febbraio 2022, con la quale è stato approvato, tra le altre cose, lo schema di Atto di adesione e obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno e concernente il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 2 Investimento/subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" per alcuni progetti, tra i quali vi è ricompreso l'intervento denominato "Sede dei vigili urbani reparto Q4 isolotto - via Legnaia - ristrutturazione locali" (CUP H18I21001500001). Tale atto è stato sottoscritto in data 24 febbraio 2022;

-la deliberazione di Giunta n. 652/2022 del 16 dicembre 2022, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0781/2022, denominato "Riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" - Codici Opera 210113, 220203 e 220204 - C.U.P. H18I21001500001 - CUI L01307110484202100156, ammontante a complessivi € 1.266.404,43 e finanziato interamente con risorse a valere sul PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) di titolarità del Ministero dell'Interno;

-la determinazione dirigenziale n. 10373/2022 del 28 dicembre 2022, con la quale il RUP ha stabilito di ricorrere, per l'aggiudicazione dei lavori per l'intervento PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) denominato "Riqualficazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" - Codici Opera 210113, 220203 e 220204 - C.U.P. H18I21001500001 - CUI L01307110484202100156, alla procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2 lett. b), d.l. n. 76/2020 conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, applicando il criterio del minor prezzo, così dando avvio alla procedura di affidamento dei suddetti lavori;

- la determinazione dirigenziale n. 2403/2023 del 29 marzo 2023, con la quale si è preso atto della variazione di RUP dell'intervento con CUP H18I21001500001 dall'Ing. Alessandro Dreoni all'Ing. Pietro Geroni;

- la determinazione dirigenziale n. **4415** del 25 maggio 2023, con la quale l'Accordo Quadro AQ0781/2022 è stato aggiudicato all'operatore economico Raveggi S.r.l. (C.F. e P. IVA 03391310483), sulla base dell'offerta di ribasso del 18,880%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, per giorni 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, di € 999.924,99, di cui € 39.997,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG **956858889B** ed è stata approvata la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG derivato 9822774987, dell'importo netto di € 133.023,56 (di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 10%, affidando i relativi lavori alla impresa aggiudicataria dell'AQ0781/2022;

- la determinazione dirigenziale n. 2576/2024 del 4 aprile 2024, con la quale si è preso atto della variazione di RUP dell'intervento con CUP H18I21001500001 dall'Ing. Pietro Geroni al sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

- la deliberazione di Giunta n. **149** del 16 aprile 2024, recante "PNRR (Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1) "Riqualficazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)" (Prog. AQ0781/2022) finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Codici Opera 210113, 220203, 220204 e 240211 (nuovo inserimento da ex 240035) - CUP H18I21001500001 - Approvazione del progetto esecutivo dell'AQ0781/2022 e approvazione del quadro economico aggiornato dell'intervento per incremento del finanziamento";

- la determinazione dirigenziale n. **5596** del 18 luglio 2024, con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo n°2, con CIG derivato B2697A6343, dell'importo netto di € 859.087,80 (di cui € 9.356,56 per oneri della sicurezza), oltre IVA al 10%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Raveggi S.r.l. Al contempo, ad importo del Contratto Quadro invariato, pari ad € 999.924,99 oltre IVA al 10%, è stata approvata una variata distribuzione di spesa della quota afferente a lavori e ad oneri della sicurezza dell'accordo quadro in commento, così che la differenza tra i maggiori importi dei lavori immediatamente ordinabili a Raveggi S.r.l. e quelli computati nel progetto esecutivo complessivo dell'AQ0781/2022, le cui lavorazioni sono state specificamente ordinate all'aggiudicataria con i due contratti attuativi, possa trovare

copertura all'interno dell'importo delle opere posto a base di gara;

-la determinazione dirigenziale n. **7080** del 3 ottobre 2025, con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore di Arcobaleno E.A. S.r.l. di opere rientranti nella categoria prevalente OG01 nell'ambito del contratto attuativo 2 per un importo presunto di € 74.225,00, di cui € 3.500,00 per costi della sicurezza;

-la determinazione dirigenziale n. **539** del 30 gennaio 2026, con la quale è stato autorizzato il subappalto a favore di Ital-Canali di Damiani Ottorino snc di opere rientranti nella categoria OS28 nell'ambito del contratto attuativo 2 per un importo presunto di € 19.000,00, di cui € 200,00 per costi della sicurezza;

### **Considerato che:**

- in data 26 luglio 2023 è stato stipulato il Contratto quadro tra questa Amministrazione e la ditta Raveggi S.r.l. ex art. 32 co. 8 d.lgs. n. 50/2016 con protocollo n. 245181;

-la durata dell'Accordo quadro AQ0781/2022 è stabilita in giorni 365 (trecentosessantacinque) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, pertanto con scadenza fissata in data 25 luglio 2024;

- in data 24 luglio 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 1, determinandone la scadenza nel giorno 31 dicembre 2024;

- sempre in data 24 luglio 2024 è stato stipulato altresì il contratto attuativo 2, determinandone la scadenza nel giorno 31 dicembre 2025;

- con la determinazione di proroga contrattuale **9521** del 18 dicembre 2025 è stato rideterminato la data di ultimazione dei lavori del contratto attuativo 01 e del contratto attuativo 02 dell'AQ781/2022 (CIG 956858889B) nel giorno 31/03/2026

**Vista** l'istanza di subappalto pervenuta con prot. 40682 del 28/01/2026 , a firma del legale rappresentante Filippo Giacomo Ferri della ditta aggiudicataria Raveggi S.r.l. (C.F. e P. Iva 03391310483), con sede in scandicci, via del ponte a greve, 50, c.f e p.iva 03391310483, con la quale chiede l'autorizzazione al subappalto delle opere di modifiche e rifacimento idrico-sanitario da eseguirsi entro il 31 marzo 2026, per l'importo di € **52.000,00** di cui oneri per la sicurezza € 500,00 oltre iva, a favore della ditta individuale **ITIS di Fabbri Jonathan**, con sede legale in via Empolese, 208 50026 S.CASCIANO VAL DI PESA (FI), C.F: FBBJTH82R05A564K, P.IVA 06881030487, nell'ambito del contratto attuativo n°2 dell'accordo quadro AQ781/2021 denominato "riqualificazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in via di legnaia - via pisana: int. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)";

**vista** la richiesta d'integrazione documentale e conseguente sospensione dei termini inviata dalla stazione appaltante per l'autorizzazione del subappalto, con pec n°54200 del 5.2.26 nonché la risposta dell'appaltatore con mail del 9.2.26;

**Richiamato** l'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice"), in particolare il comma 4, secondo il quale i soggetti affidatari di contratti pubblici possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione

della stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

**Richiamato** altresì il comma 18 del medesimo art. 105, norma che prevede che:

- la stazione appaltante provveda al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
- tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
- per i cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà;

### **Dato atto che**

l'Accordo quadro (CIG 956858889B) così come i contratti attuativi 1 e 2 sono caratterizzati dalla realizzazione di opere rientranti nelle seguenti categorie, come specificato all'art. 2 CSA dell'intervento:

-categoria prevalente OG01, "Edifici civili e industriali", per € 587.475,76;

-OS30, "Impianti elettrici e speciali", per € 158.634,32;

**-OS28, "Impianti termici e di condizionamento", per € 232.663,67;**

-OS03, "Impianti idrico-sanitari", per € 21.151,24;

le opere oggetto del subappalto consistono nelle modifiche e rifacimento idrico-sanitario per un importo netto presunto di € 52.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 500,00, rientranti nella categoria OS28;

**Rilevato pertanto che** tali lavori oggetto del subappalto, essendo di importo inferiore all'importo dei lavori della categoria scorporabile OS28 affidati, rientrano quindi nei limiti stabiliti per il subappalto ai sensi dell'art. 105 D.Lgs.50/2016 e dell'art.37 capitolato speciale;

**Accertato che**, in adempimento a quanto disposto dall'art.105 D.Lgs.50/2016 l'impresa aggiudicataria ha :

- indicato già all'atto dell'offerta, precisamente nel DGUE, l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile con l'impresa subappaltatrice;

-fornito dichiarazione del subappaltatore in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 , art.83, nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

- fornito adeguata documentazione della ditta subappaltatrice per i lavori da eseguire;

- prodotto copia del contratto di subappalto;

-indicato nel contratto di subappalto all'art. 5, la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge;

mentre la ditta subappaltatrice ha indicato i titolari effettivi ai sensi dell'art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, assenza di conflitti d'interesse ed ulteriori principi e condizionalità PNRR

### **Dato atto che**

- la suddetta documentazione è conservata agli atti dell'Ufficio così come la copia informatica dell'istanza del subappalto della ditta affidataria a favore dell'impresa ITIS di Fabbri Jonathan, C.F: FBBJTH82R05A564K, che è allegata integrante al presente provvedimento;

-è in corso di accertamento la regolarità della documentazione presentata relativamente al possesso dei requisiti generali del subappaltatore di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016;

### **preso atto che**

-in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'Impresa subappaltatrice dichiarano, ai sensi dell'art.105 co 13 Dlgs 50/2016, che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà all'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al pagamento diretto da parte della stazione appaltante e sollevando la stessa da ogni responsabilità per mancato pagamento, come stabilito all'art.5 del contratto di subappalto, conservato in atti;

### **Precisato che:**

ai sensi dell'art.105 D.Lgs.50/2016 il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;

**Visto** l'art. 48 D.L. 77/2021 ai sensi del quale, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, il RUP deve validare e approvare ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto con propria determinazione adeguatamente motivata;

**visto** che il RUP dei lavori in oggetto è l'Ing. Filippo Cioni che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. 50/2016;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e in particolare, il disposto dell'art. 1, comma 16, 32;

**Dato atto che** in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015;

**Ritenuto**, con il presente provvedimento, di approvare la richiesta di incremento del subappalto, espressa dalla ditta Raveggi S.r.l. (C.F. e P. IVA 03391310483), aggiudicataria dell'intervento AQ781/2022 citato, a favore della ditta ITIS di Fabbri Jonathan, C.F: FBBJTH82R05A5, l'esecuzione, nell'ambito del contratto attuativo 02, delle opere di modifiche e rifacimento idrico-sanitario rientranti nella categoria OS28, per importo presunto di € 52.000,00, di cui oneri per la sicurezza € 500,00 oltre Iva da eseguirsi entro il 31 marzo 2026;

**Visto** l'art.226 co. 2 del D.lgs. n.36/2023 il quale stabilisce tra l'altro che "a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso";

Visto l'art. 225, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023

Visto l'art. n. 105 del D.lgs. n. 50/2016;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto gli artt. 16 e 21 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze;

Visto la Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

## **DETERMINA**

per le ragioni espresse in narrativa e che in questa sede si intendono espressamente richiamate,

1) di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 d.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 49 L. n. 108/2021, la ditta Raveggi S.r.l. (C.F. e P. IVA 03391310483), con sede in Scandicci, via del Ponte a Greve, 50, C.F. e P.IVA 03391310483, a subappaltare le opere di modifiche e rifacimento idrico-sanitario rientranti in categoria OS28 da eseguirsi entro il 31 marzo 2026, per importo presunto di € **52.000,00** di cui oneri per la sicurezza € 500,00 oltre Iva, a favore della ditta ITIS di Fabbri Jonathan, C.F: FBBJTH82R05A564K, P.IVA 06881030487, con sede legale in via Empolese, 208 50026 S.CASCIANO VAL DI PESA (FI), nell'ambito del contratto attuativo n°2 (con CIG derivato B2697A6343) dell'accordo quadro AQ781/2021 denominato "Riqualficazione urbana del comprensorio scolastico - sportivo - sociale in Via di Legnaia - Via Pisana: INT. 2 - Sede dei Vigili Urbani reparto Q.4 Isolotto (ristrutturazione locali)";

2) di dare atto che:

-il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. 50/2016;

-in merito alle modalità di pagamento del corrispettivo, la ditta appaltatrice e l'impresa subappaltatrice hanno dichiarato congiuntamente che il pagamento dei SAL da parte dell'Amministrazione Comunale avverrà a favore dell'impresa appaltatrice, rinunciando la ditta subappaltatrice al beneficio del pagamento diretto e sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità per mancato pagamento

-il presente atto è soggetto ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, alla pubblicazione sul sito web istituzionale : [www.comune.firenze.it](http://www.comune.firenze.it) <https://affidamenti.comune.fi.it/tutti-gruppo> - nella sezione "Amministrazione trasparente", al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni dell'art. 23, co. 1, lett. b), di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013 e successive modifiche;

-la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte della Ditta appaltatrice e della subappaltatrice dell'art. 105 D.lgs.50/2016.

## ALLEGATI INTEGRANTI

Richiesta Subappalto\_signed.pdf - fb467c570cbfe513dc2981dae34c9f9b6cf103319c18edde4845d40e6762fb39

marca da bollo\_signed.pdf - d64554c3da22c5c998cadf83ba02769bd5b2166241be63699891604777af6c95

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.